

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie

(2003/C 20 E/18)

COM(2002) 523 def. — 2002/0232(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 25 settembre 2002)

RELAZIONE

Negli ultimi venticinque anni sono state effettuate analisi comparative comunitarie per le colture come i cereali, le patate, i foraggi e le piante oleaginose e da fibra sulla base della normativa in materia. Negli ultimi anni questa operazione ha assunto più vaste dimensioni con l'avvento di una nuova normativa sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di frutta, ortaggi e piante ornamentali che tra l'altro fissa norme dettagliate per le analisi comparative comunitarie. Questo sistema di controllo a posteriori sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione commercializzati nella Comunità è riconosciuto come uno strumento di grande importanza per l'armonizzazione della commercializzazione da parte degli Stati membri.

Le analisi di cui sopra sono state effettuate grazie ad un contributo finanziario della Comunità.

Nell'interesse della trasparenza è necessario fissare una base giuridica chiara per tale contributo finanziario e occorre pertanto stabilire disposizioni relative alle misure finanziarie della Comunità per l'esecuzione delle analisi comparative comunitarie che comportano spese obbligatorie del bilancio comunitario.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha l'obbligo di assicurare che, all'occorrenza, le disposizioni relative al coordinamento, all'esecuzione e al controllo delle analisi comparative comunitarie siano adottate conformemente alle procedure fissate nei testi seguenti:

direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/11/CE ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/111/CE ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/112/CE ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

⁽³⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2039/66.

⁽⁴⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 44.

⁽⁹⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU L 41 del 13.2.2002, pag. 44.

⁽¹⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.

direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

direttiva 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

direttiva 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

direttiva 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e

direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 3.

- (2) L'esistenza di queste disposizioni obbligatorie ha presupposto in passato l'erogazione di un contributo comunitario per l'esecuzione delle suddette analisi comparative comunitarie.
- (3) Nell'interesse della trasparenza è necessario fissare una base giuridica chiara per il contributo finanziario della Comunità.
- (4) Occorre pertanto adottare disposizioni relative alle misure finanziarie della Comunità per l'esecuzione delle analisi comparative comunitarie che comportano spese obbligatorie del bilancio comunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo 3:

«3a. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

3b. Le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le norme dettagliate per il versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

3c. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono beneficiare del contributo di cui sopra.»

2. La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo 3:

«3a. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

3b. Le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le norme dettagliate per il versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

3c. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono beneficiare del contributo di cui sopra.»

3. La direttiva 68/193/CEE è modificata come segue:

All'articolo 16 sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo 3:

«3a. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

3b. Le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le norme dettagliate per il versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 17, paragrafo 1.

3c. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono beneficiare del contributo di cui sopra.»

4. La direttiva 92/33/CEE è modificata come segue:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo 4:

«4a. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove o analisi previste al paragrafo 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

4b. Le prove o analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le norme dettagliate per il versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

4c. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono beneficiare del contributo di cui sopra.»

5. La direttiva 92/34/CEE è modificata come segue:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo 4:

«4a. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove o analisi previste al paragrafo 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

4b. Le prove o analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le norme dettagliate per il versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

4c. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono beneficiare del contributo di cui sopra.»

6. La direttiva 98/56/CE è modificata come segue:

All'articolo 14 sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo 4:

«4a. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove o analisi previste al paragrafo 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

4b. Le prove o analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le norme dettagliate per il versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 17.

4c. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono beneficiare del contributo di cui sopra.»

7. La direttiva 2002/54/CE è modificata come segue:

All'articolo 26 sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo 3:

«3a. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

3b. Le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le norme dettagliate per il versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 28, paragrafo 2.

3c. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono beneficiare del contributo di cui sopra.»

8. La direttiva 2002/55/CE è modificata come segue:

All'articolo 43 sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo 3:

«3a. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

3b. Le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le norme dettagliate per il versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 46, paragrafo 2.

3c. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono beneficiare del contributo di cui sopra.»

9. La direttiva 2002/56/CE è modificata come segue:

All'articolo 20 sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo 3:

«3a. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

3b. Le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le norme dettagliate per il versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 25, paragrafo 2.

3c. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono beneficiare del contributo di cui sopra.»

10. La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue:

All'articolo 23 sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo 3:

«3a. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

3b. Le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le norme dettagliate per il versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 25, paragrafo 2.

3c. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono beneficiare del contributo di cui sopra.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione

ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
